

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)

(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)



DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 137/15

Del 16 Novembre 2015

L'anno *duemilaquindici* addi sedici del mese di Novembre - alle ore 11.30, convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei Signori:

OGGETTO

Agglomerato Industriale di Passo Corese - Parco Industriale della Sabina - Modifica art. 7 della Convenzione stipulata in data 29.10.2003

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Andrea FERRONI	x	
<i>Vice Presidente</i>	Stefano COLANTONI		x
<i>Membri</i>	Sauro ANTONELLI	x	
	Giorgio PEROTTI	x	

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Emilio CORDISCO	x	
<i>Membri</i>	Alberto DONATI	x	
"	Carlo PIRRI		x

*Assiste alla riunione: Rosalba Rosati - Dipendente dell'Ente -
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.*

IL PRESIDENTE

Premesso:

che il Consorzio, in data 29.10.2003, ha stipulato con l'ATI IMAC-Immobiliare Macaferri SpA, Adanti SpA e Infrastrutture Sabine scarl apposita convenzione che prevede tra l'altro l'acquisto da parte dell'ATI stessa del diritto di superficie per 99 anni di tutte le aree acquisite dal Consorzio a mezzo esproprio, rinnovabile per analogo periodo e la conseguente cessione del diritto di superficie sui terreni stessi a soggetti che ne abbiano fatto richiesta; e nei confronti dei quali il Consorzio abbia deliberato la relativa assegnazione;

che all'ATI sopra richiamata, in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della citata convenzione del 29.10.2003, è subentrata di diritto, all'atto della sua costituzione avvenuta in Bologna il 14 settembre 2004 la Soc. Parco Industriale della Sabina SpA;

che la suddetta convenzione - all'art.7 - prevede che la soc. Parco Industriale, nei limiti della quota 20% di tutte le aree edificabili previste nel P.R. consortile dell'agglomerato di Passo Corese potrà realizzare immobili da vendere o locare a terzi;

che in data 18 marzo 2009, con atto a rogito notaio Dott. Paolo Gianfelice di Rieti, rep. 7623 racc. 3330, registrato a Rieti il 26.03.09 al n. 1086, è stata sottoscritta, tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti e la Soc. Parco Industriale della Sabina S.p.A., la "convenzione per la concessione del diritto di superficie relativa alle aree ricadenti all'interno del nuovo Agglomerato Industriale di Passo Corese nel Comune di Fara in Sabina (RI)";

Riferisce:

che la Soc. Parco Industriale della Sabina con nota dell'11.11.2015, acquisita agli atti del Consorzio con prot.4123/15 DEL 12/11/2015 chiede di addivenire alla modifica dell'art.7 della Convenzione stipulata in data 20.10.2003 sotto i seguenti profili:

- eliminando il limite della proporzionalità alle singole destinazioni urbanistiche, di modo che la scrivente possa riservarsi l'edificazione sul 20% delle aree edificabili complessivamente considerate, anche laddove il 20% riguardasse esclusivamente aree a destinazione industriale;
- introducendo la previsione secondo cui la edificazione sulle aree opzionate dalla scrivente potrà avvenire non solo ad opera della scrivente o tramite attività dei propri soci, ma anche ad opera di società da questa individuata ed a cui verrà trasferito il diritto di superficie;
- prevedendo anche modalità alternative rispetto al pagamento in denaro degli importi di cui al paragrafo 5 di detto articolo, dovuti al CNT quale corrispettivo per ogni mq di superficie di edificio locato c/o ceduto (pari ad euro 4,00 al mq), oltre che per ogni mq di area ceduta (pari attualmente ad euro 2,67 al mq); ad esempio, tramite la esecuzione di lavori complementari alle opere di urbanizzazione relative all'Agglomerato Industriale di Passo Corese, nel rispetto della normativa vigente, di importo economico equivalente.
- prevedendo che entrambi gli importi di cui al paragrafo 5 vengano corrisposti - in denaro o con le modalità alternative sopra previste - progressivamente, in relazione all'andamento dei lavori di costruzione del relativo edificio;

Il Consiglio di Amministrazione

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Vista la richiesta presentata dalla Soc. Parco Industriale della Sabina, agli atti del Consorzio;

Visto l'art. 7 della Convenzione sottoscritta in data 29.10.2003;

all'unanimità con votazione unanime

DELIBERA

- a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di accogliere la richiesta della Soc. Parco Industriale della Sabina, modificando l'art. 7 della Convenzione sottoscritta in data 29.10.2003, con la possibilità di realizzare opere infrastrutturali di interesse del Consorzio in luogo delle somme di cui al 4) comma dello stesso art.7 (€ 04,00 per ogni mq di edificio ceduto e/o locato, in aggiunta al compenso di € 01,00 per ogni mq di area ceduta);
- c) di accogliere l'ulteriore richiesta della Parco Industriale della Sabina sempre relativamente al citato art.7, modificando il 1 comma in modo da consentire alla suddetta Parco Industriale della Sabina di avvalersi della riserva del 20% senza alcun vincolo di proporzionalità tra le singole destinazioni urbanistiche;
- d) di incaricare il Presidente alla predisposizione e sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti.

AF/rr

137/15 Agglomerato Industriale di Passo Corese Parco Industriale della Sabina – Modifica art. 7 della Convenzione stipulata in data 29/10/2003